

## . 2309 **Portatore di handicap: tutela in condominio**

*La Legge per Tutti* del 12/10/2021

### **1. Diritto al parcheggio per il portatore di handicap**

Le regole sui parcheggi in condominio sono state dettate dalla Cassazione. Tutti hanno diritto a utilizzare un posto dove parcheggiare l'auto. Lo dice l'articolo 1102 del Codice civile a norma del quale ciascun condomino può usare la cosa comune. Se però non c'è sufficiente spazio per tutti, il condominio deve adottare dei criteri rotatori proprio al fine di garantire il diritto al pari uso previsto dalla legge. E se l'assemblea non si muove, ciascun condomino, anche singolarmente, può rivolgersi al giudice affinché condanni il condominio a stabilire i turni.

In tutto questo però chi è portatore di handicap deve essere privilegiato. Secondo la giurisprudenza [1], infatti, l'assemblea non può respingere la richiesta di un condomino disabile a vedersi assegnato un posto auto nel cortile condominiale che gli permetta di raggiungere più comodamente la propria abitazione, fino a quando permarrà tale situazione di disagio fisico.

Tale diritto è ricollegabile «al diritto inviolabile ad una normale vita di relazione, tutelato dall'art. 2 Cost., ed al diritto alla salute ex art. 32 Cost.». È la stessa Costituzione del resto a prevedere che il diritto di proprietà possa subire limitazioni al fine di assicurare il rispetto del dovere di solidarietà, enunciato dall'art. 2 Cost., che mira a consentire proprio l'adeguato svolgimento della personalità, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al superamento di situazioni di disuguaglianza (art. 3 Cost.).

In tale ottica, si giustifica la (modesta) limitazione del diritto degli altri proprietari, ben potendosi parzialmente comprimere l'altrui uguale diritto all'uso paritario della cosa comune, per favorire chi si trova in una condizione di ridotta capacità motoria.

